

PACCHETTO SICUREZZA E CONTRASTO ECONOMICO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

di Rosario Di Legami
11 settembre 2008

Il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (cosiddetto pacchetto sicurezza), approvato il 23/7/2008, ha introdotto alcuni correttivi alla legge fondamentale in materia di aggressione patrimoniale alle associazioni mafiose (legge 1965/575, modificata dalla Rognoni la Torre), in gran parte recependo l'esperienza giurisprudenziale che si è stratificata nel corso dei decenni, anche a causa delle lacune della normativa.

In particolare, tra le modifiche più rilevanti, il DDL:

- cristallizza, quali presupposti per l'adozione del provvedimento di sequestro e di confisca, oltre alla necessità di giustificare la legittima provenienza del patrimonio da parte del soggetto cosiddetto "proposto", anche la sproporzione tra il proprio reddito dichiarato e la effettiva consistenza patrimoniale, anche per interposta persona, e quindi mediante la fittizia intestazione;
- riconosce la ultrattività del sequestro e della confisca anche nell'ipotesi di morte del soggetto attinto dalla procedura, e nel caso in cui la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, quest'ultimo prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;
- dispone la separazione tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, stabilendo che esse possono essere adottate anche disgiuntamente;
- attribuisce la competenza a richiedere la misura di prevenzione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, al questore o al direttore della Direzione investigativa antimafia;
- prevede che con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità degli atti di disposizione dei beni che sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, stabilendo altresì una presunzione di fittizietà degli atti di disposizione quali i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado oltre che i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.
- dispone la revoca dell'assegnazione o della destinazione del bene confiscato che sia rientrato, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

Le modifiche appaiono in gran parte opportune, ma il progetto non è esente da alcuni rilievi critici. In particolare, è condivisibile in primo luogo la ultrattività del congelamento anche nel caso di morte del soggetto colpito dal provvedimento restrittivo, poiché si cristallizza normativamente il principio secondo cui pericolosità del bene non è più direttamente derivante dalla pericolosità della persona che ne dispone, ma è intrinseca allo stesso patrimonio frutto della attività illecita, sicché il provvedimento di sequestro e di confisca prescinde dal decesso dell'appartenente alla associazione mafiosa.

Non si può non osservare, però, che il legislatore perde un'occasione per riformare profondamente la delicata ed importantissima materia delle misure di prevenzione, preferendo apportare solo parziali modifiche che non risolvono gli innumerevoli problemi posti da tale carente normativa, che hanno indotto i giudici a svolgere una attività non solo interpretativa ma spesso, e loro malgrado, anche suppletiva.

Non è questa la sede per enumerare tutte le irrisolte questioni, ma se ne possono indicare almeno due.

In primo luogo, sarebbe opportuno che il legislatore resolvesse l'annosa questione della tutela dei terzi creditori (si pensi ai crediti vantati dagli istituti di credito per le ipoteche sui beni sequestrati o confiscati, o per i mutui o le scoperture bancarie personali e delle società, o a quelli dei fornitori delle aziende sequestrate): materia non disciplinata, che ha dato luogo ad una fibrillazione giurisprudenziale ancora non sopita, atteso che, di regola, i creditori - soprattutto chirografari - non hanno alcuna tutela per la soddisfazione del loro credito. Tra l'altro, proprio la assenza di regolamentazione dei rapporti debito/credito tra l'amministrazione giudiziaria, deputata alla gestione del patrimonio congelato, ed i terzi creditori, induce spesso questi ultimi a revocare la fiducia nei confronti della azienda sequestrata atteso che, nella incertezza circa il recupero del loro credito, sospendono tutte le forniture o non concedono più alcuna linea di credito, con alta probabilità quindi di chiusura dell'impresa sottoposta a sequestro.

In secondo luogo, non è ben chiaro quale sia la sorte delle imprese confiscate, spesso di enormi dimensioni. Infatti, la legge che prevede che il patrimonio sottratto alle associazioni mafiose sia destinato a pubblica utilità è stata storicamente ispirata ad un'ottica prettamente "immobiliare" della confisca. Ora, ed in relazione ai camaleontici mutamenti della mafia e del terrorismo, cui si applica la normativa sulle misure di prevenzione, che oramai ricicla ed investe più sul patrimonio dinamico (conti correnti, titoli, quote societarie) che non statico

(immobili), sarebbe opportuno che il legislatore disciplinasse più puntualmente tale aspetto, trovando una linea di equilibrio tra l'ineludibile esigenza di sottrarre ai mafiosi il loro patrimonio e la coeva necessità di mantenere attiva e sul mercato la azienda confiscata garantendone la produttività con tutte le positive ricadute in materia occupazionale e di legalità.

Un'ultima notazione. Le modifiche e le aggiunte previste dal DDL presupporrebbero un potenziamento di mezzi investigativi (si pensi agli accertamenti sulla distrazione dei beni oggetto di sequestro, o alla verifica delle fittizie intestazioni) di cui non vi è traccia.

Vi è da osservare che ad esempio la legge 197/1991 - di conversione del D.L. 143/1991 - aveva previsto la creazione del c.d. archivio unico informatico, per permettere agli organi inquirenti di verificare in tempo reale tutta la consistenza patrimoniale bancaria che nell'intero territorio italiano avesse il soggetto indiziato di appartenere ad una associazione criminale, nonché le relative liceità delle movimentazioni.

In realtà, tale straordinario strumento non solo di lotta al riciclaggio di denaro sporco ma anche di individuazione dei capitali illeciti è rimasto lettera morta, sicché oggi gli organi investigativi devono ricercare banca per banca tutti i conti intestati al soggetto attinto dal procedimento di sequestro.

Conseguentemente, ed a prescindere dalle ottime intenzioni del legislatore, si spera che in concreto vengano rafforzati gli strumenti operativi per rendere efficaci le norme approvate dal pacchetto sicurezza, affinché non rimangano, anch'esse, lettera morta.